



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 105 del 26/06/2020

Assessore Proponente: PAOLINI CHIARA

OGGETTO: INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA'

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore 12:45 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, la Sig.ra PETROCCHI VALENTINA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 105 del 26/06/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6 della Legge 328/2000 prevede che i comuni siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, e che tali funzioni siano esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

Vista la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", che all'art. 11, comma 2, dispone che " i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione e dell'erogazione dei medesimi";

Visto l'art. 35 della Legge Regionale n. 41/2005 per cui "il Comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all'Azienda Unità Sanitaria Locale, in coerenza con quanto previsto dall'art.32, comma 2, lettera c) della L.R..40/2005";

Dato atto che per la gestione degli interventi e dei servizi sociali delegati, l'art. 35 della Legge Regionale sopra richiamata stabilisce che l'Azienda Unità Sanitaria Locale ed il Comune stipulino apposita convenzione nella quale sono definiti:

- la struttura organizzativa locale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
- le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
- i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate;

Richiamato l'atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 09/08/2016 con il quale è stata deliberata la gestione delle funzioni in materia di assistenza sociale in associazione con tutti i Comuni della zona dell'Elba e la conseguente delega all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest per l'esercizio delle attività svolte in forma associata per il periodo di cinque anni;

Vista la nota dell'Azienda USL Toscana nord ovest – U.F. Servizi Sociali, assunta al Prot. n. 8167 del 24.06.2020, relativa ad un soggetto minore residente nel Comune di Campo nell'Elba che deve essere inserito presso la Comunità di Nomadelfia (GR), in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze n. 2416/2020, per le motivazioni meglio specificate nella relazione pervenuta;

Vista la Convenzione tra COeSo Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana e l'Associazione di famiglie denominata "Comunità di Nomadelfia", nella quale all'art. 2, il Tribunale per i minorenni o, in via d'urgenza, il Dirigente dei Servizi affidano temporaneamente ad una famiglia o a persone singole della Comunità, i minori per i quali si rende necessario un intervento di collocamento fuori dalla famiglia, secondo le procedure amministrative in vigore presso il COeSo stesso e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere economico;

Dato atto che la convenzione in essere stabilisce che la Comunità riceverà un contributo sociale giornaliero onnicomprensivo che deve essere posto a carico del Comune dove il minore viveva prima dell'affidamento, pari ad € 45,00 soggetto ad aggiornamento annuale;

Considerato che la richiesta deve essere necessariamente accolta, in ottemperanza della disposizione del Tribunale citata a tutela del suddetto minore;

Atteso che, al fine di ottemperare alle disposizioni del Tribunale dei Minori di Firenze, indicativamente a decorrere dai primi giorni del mese di luglio, il Comune dovrà farsi carico della relativa spesa, quantificata per i primi mesi dell'inserimento in € 3.000,00, che trova copertura al codice di bilancio 12/03/1030218/014 - Capitolo 110040308000/0 del Bilancio 2020/2022 annualità 2020;

Rilevato che occorrerà contestualmente provvedere a reperire i fondi necessari a garantire la permanenza del minore nella struttura fino al compimento della maggiore età;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

con voti unanimi favorevoli resi in modo palese,

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte:

- 1 di prendere atto dell'inserimento presso la Comunità di Nomadelfia (GR), in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze n. 2416/2020, per le motivazioni meglio specificate nella relazione pervenuta, di un soggetto minore residente nel Comune di Campo nell'Elba, garantendo il pagamento della retta sociale relativa;

- 2 di comunicare tale decisione all'U.F. Assistenza Sociale – Zona Elba dell'Azienda USL Toscana nord ovest ai fini della predisposizione degli atti;
- 3 di dare atto che la somma necessaria a garantire il pagamento della retta sociale, quantificata in € 45,00 giornalieri, per i primi mesi di inserimento trova copertura al codice di bilancio 12/03/1030218/014 - Capitolo 110040308000/0 del Bilancio 2020/2022 annualità 2020;
- 4 di incaricare i Responsabili dei servizi interessati per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.267/2000, oltre che a reperire i fondi necessari a garantire la permanenza del minore nella struttura fino al compimento della maggiore età;
- 5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole resa in modo palese, in considerazione dell'urgenza di provvedere a garantire l'inserimento del minore.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 34 del 26.06.2020

IL VICE SINDACO
PETROCCHI VALENTINA

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA